


per verbale



TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott.ssa Isabella De Angelis

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di

[REDACTED]

, come in atti generalizzato;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data;

Considerato che, per previsione dell'art. 83 comma 1° del D.L. suindicato, a decorrere dal 9 marzo 2020, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari devono essere rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020 (rectius 11 maggio 2020 come da successiva modifica);

Rilevato che il presente procedimento non rientra in quelli previsti dall'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, o che comunque, pur rientrandovi, non vi è stata espressa richiesta di procedere da parte dell'imputato o del suo difensore;

Visti, infine, l'art. 83 comma 1° D.L. 70/2020 e l'art. 465 cod. proc. pen.;

RINVIA

La trattazione del presente procedimento all'udienza del giorno 5/6/2020, alle ore 14,00, nell'aula sita al piano IV°, per i medesimi incumbenti previsti per la udienza non celebrata ovvero, se il rinvio riguarda la prima udienza, per la citazione dei testimoni a cura delle parti come già disposto;

DICHIARA

sospeso il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., nei limiti previsti dall'art. 83, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto:

al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsto;

2. alle parti private, diverse dall'imputato,

mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 co.13-14-15 D.L. 17 marzo 2020 n.18, che provvederà alla citazione dei testi, ove previsto;

al difensore dell'imputato,

mediante consegna di copia a mezzo PEC, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsto;

4. mediante consegna di copia a mezzo PEC:

al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 commi 13-14-15 D.L. 17 marzo 2020 n.18;

per l'imputato, che ha ricevuto correttamente la notifica dell'atto dispositivo del giudizio.

b. al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. (v. sul punto Cass. n. 8729/2020),

per l'imputato dichiarato assente ovvero contumace e non ha nominato difensore di fiducia;

c. al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 commi 13-14-15 D.L. 17 marzo 2020 n.18,

per l'imputato al quale, prima della dichiarazione di assenza/presenza, è stato correttamente notificato l'atto dispositivo del giudizio ed ha nominato difensore di fiducia;

d. al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p.;

per l'imputato dichiarato irreperibile

5. mediante consegna di copia alla persona dell'imputato, _
- a. se detenuto, anche per altra causa e non ha nominato difensore di fiducia;
da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156 cpp., anche ai fini della sua puntuale traduzione per tale data, _
 - b. se presente all'ultima udienza celebrata e non ha nominato difensore di fiducia,
ovvero se, prima della dichiarazione di assenza/presenza, ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio e non ha nominato difensore di fiducia
da eseguirsi nelle forme ordinarie (presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato a mezzo Polizia Locale, ovvero, in caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio, da eseguirsi a mezzo Polizia Locale, previe ricerche, nei luoghi indicati nell'art. 157 cpp e con le modalità ivi previste); _
 - c. se, non ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio
da eseguirsi nelle forme ordinarie (v. punto 5b). unitamente all'atto dispositivo del
giudizio
6. Alla persona offesa, ove non sia stato ancora aperto il dibattimento, _
- a. mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore di fiducia, ovvero, in caso di mancata nomina, da eseguirsi, a mezzo Polizia Locale, previe ricerche, ai sensi dell'art. 157 co.1,2,3,4 e 8 c.p.p. e, in caso di irreperibilità, mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154 c.p.p.;
7. Alla persona offesa che, non ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio,
da eseguirsi, a mezzo Polizia Locale unitamente all'atto dispositivo del giudizio, secondo quanto previsto al punto 6)a) precedente.

Velletri, 24/4/2020

Il Giudice
Dott.ssa Isabella De Angelis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Velletri 24/04/2020
Il Cancelliere
M. TERESA DE BERARDINIS





TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
SEZIONE PENALE

Il Giudice, dott.ssa Isabella De Angelis

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato nei confronti di

~~_____~~

_____ , come in atti generalizzato;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020 ed entrato in vigore in pari data;

Considerato che, per previsione dell'art. 83 comma 1° del D.L. suindicato, a decorrere dal 9 marzo 2020, le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari devono essere rinviate d'ufficio, a data successiva al 15 aprile 2020 (rectius 11 maggio 2020 come da successiva modifica);

Rilevato che il presente procedimento non rientra in quelli previsti dall'art. 83, comma 3 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, o che comunque, pur rientrandovi, non vi è stata espressa richiesta di procedere da parte dell'imputato o del suo difensore;

Visti, infine, l'art. 83 comma 1° D.L. 70/2020 e l'art. 465 cod. proc. pen.;

RINVIA

La trattazione del presente procedimento all'udienza del giorno 12/6/2020 alle ore 11,00, nell'aula sita al piano IV°, per i medesimi incombenti previsti per la udienza non celebrata ovvero, se il rinvio riguarda la prima udienza, per la citazione dei testimoni a cura delle parti come già disposto;

DICHIARA

sospeso il corso della prescrizione e i termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., nei limiti previsti dall'art. 83, comma 4 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto:

1. al Pubblico Ministero, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsto;

2. alle parti private, diverse dall'imputato,

mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 co.13-14-15

D.L. 17 marzo 2020 n.18, che provvederà alla citazione dei testi, ove previsto;

3. al difensore dell'imputato

mediante consegna di copia a mezzo PEC, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsto;

4. mediante consegna di copia a mezzo PEC:

a. al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 commi 13-14-15 D.L. 17 marzo 2020 n.18;

per l'imputato, che ha ricevuto correttamente la notifica dell'atto dispositivo del giudizio;

b. al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 420 bis c.p.p. (v. sul punto Cass. n. 8729/2020);

per l'imputato dichiarato assente ovvero contumace e non ha nominato difensore di fiducia;

c. al difensore di fiducia, ai sensi dell'art. 83 commi 13-14-15 D.L. 17 marzo 2020 n.18;

per l'imputato al quale, prima della dichiarazione di assenza/presenza, è stato correttamente notificato l'atto dispositivo del giudizio ed ha nominato difensore di fiducia;


d. al difensore di ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p.;

per l'imputato dichiarato irreperibile

5. mediante consegna di copia alla persona dell'imputato, -
- a. se detenuto, anche per altra causa e non ha nominato difensore di fiducia;
da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156 cpp., anche ai fini della sua puntuale traduzione per tale data, -
 - b. se presente all'ultima udienza celebrata e non ha nominato difensore di fiducia,
ovvero se, prima della dichiarazione di assenza/presenza, ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio e non ha nominato difensore di fiducia
da eseguirsi nelle forme ordinarie (presso il domicilio eletto, dichiarato o determinato a mezzo Polizia Locale, ovvero, in caso di mancata elezione o dichiarazione di domicilio, da eseguirsi a mezzo Polizia Locale, previe ricerche, nei luoghi indicati nell'art. 157 cpp e con le modalità ivi previste); -
 - c. se, non ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio
da eseguirsi nelle forme ordinarie (v. punto 5b). unitamente all'atto dispositivo del giudizio
6. Alla persona offesa, ove non sia stato ancora aperto il dibattimento,
- a. mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore di fiducia, ovvero, in caso di mancata nomina, da eseguirsi, a mezzo Polizia Locale, previe ricerche, ai sensi dell'art. 157 co.1,2,3,4 e 8 c.p.p. e, in caso di irreperibilità, mediante deposito dell'atto in cancelleria ai sensi dell'art. 154 c.p.p.;
7. Alla persona offesa che, non ha ricevuto corretta notifica dell'atto dispositivo del giudizio,
da eseguirsi, a mezzo Polizia Locale unitamente all'atto dispositivo del giudizio, secondo quanto previsto al punto 6)a) precedente. AUTORIZZA IL PREVENUTO A RECARSI
IN QUALUNQUE DEI MEZZI PROPRRI PREVIA CONVALIDAZIONE P.G.

Velletri, 13/3/2020

Il Giudice
Dott.ssa Isabella De Angelis





TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
Cancelleria Penale

Tel. 06/961500259 - Fax 06/961500362

N. 3621/15 R.G.N.R.

N. 1016/20 R.G.T.

Imputato/Giudicato: ~~RENEZ KRSTIC~~

Il Giudice,

visto il decreto legge 8 marzo 2020 n.11, pubblicato nella G.U. dell'8.3.2020, recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

visto il decreto legge 17 marzo 2020 n.18, pubblicato nella G.U. del 17.3.2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

visto il decreto legge 8 aprile 2020 n.23, pubblicato nella G.U. dell'8.4.2020, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" e successive modifiche;

viste le circolari del Presidente del Tribunale di Velletri n. 4 del 9.3.2020, n. 5 del 19.3.2020 e n. 6 del 14 aprile 2020;

rilevato che, ai sensi della circolare nr. 6 del 14 aprile 2020, a decorrere dal 12 maggio 2020 e sino al 30 giugno 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, con le eccezioni di procedimenti con persone sottoposte a misure cautelari e di sicurezza personali, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 30 giugno 2020;

rilevato che, in conformità alle prescrizioni disposte dalla circolare n. 6/2020 adottata dalla Presidenza di questo Tribunale, i suddetti rinvii d'ufficio devono essere eseguiti fuori dall'udienza;

rilevato che il presente procedimento non rientra tra quelli previsti dalla circolare suindicata;

considerato, pertanto, che il procedimento in questione debba essere differito ad altra data con decreto emesso fuori udienza;

ritenuto che la data del rinvio debba essere necessariamente individuata tenendo conto del carico del ruolo dibattimentale;

P.Q.M.

Visti gli artt. 465 c.p.p., 83 d.l. 18/2020 e 36 d.l. 23/2020 e la circolare nr. 6/2020

RINVIA

la trattazione del procedimento indicato in epigrafe all'udienza del 5/2/2021 ore 9,30, presso questo Tribunale, aula quarto piano:

- per i medesimi incumbenti dell'udienza non celebrata;
- per la celebrazione dell'udienza di prima comparizione e per l'apertura del dibattimento;
- senza adempimenti per le parti a carico delle parti.

DICHIARA

sospeso il corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., nei limiti di cui all'art. 83 comma 9 d.l. 18/2020.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione e notificazione del presente decreto:

- al **Pubblico Ministero**, che provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
 - alle **parti private** diverse dall'imputato, mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore ai sensi dell'art. 83 comma 14 d.l. 18/2020, il quale provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
- al **difensore dell'imputato**, mediante consegna di copia a mezzo PEC, il quale provvederà alla citazione dei propri testi, ove previsti;
 - all'**imputato**, con la seguente modalità:
 - a) se deve ancora celebrarsi la prima udienza e l'atto introduttivo del giudizio non risulta correttamente notificato, se l'imputato è:
 - *detenuto*, anche per altra causa, mediante consegna alla persona di copia del presente decreto unitamente all'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156 c.p.p.;
 - *libero*, mediante consegna alla persona di copia del presente decreto unitamente all'atto introduttivo del giudizio, da eseguirsi presso il domicilio eletto o dichiarato (anche col mezzo degli uffici postali) ovvero, in mancanza di un domicilio eletto o dichiarato, presso uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. e con le modalità ivi previste a mezzo di ufficiale giudiziario;
 - se vi è un difensore di fiducia e l'atto introduttivo del giudizio risulta correttamente notificato, mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore ai sensi dell'art. 83 comma 14 d.l. 18/2020;
 - c) se vi è un difensore d'ufficio e l'atto introduttivo del giudizio risulta correttamente notificato, se l'imputato è:
 - *detenuto*, anche per altra causa, mediante consegna di copia alla persona, da eseguirsi presso il luogo di detenzione, ai sensi dell'art. 156 c.p.p.;
 - *assente o contumace o già presente non comparso* all'ultima udienza, mediante consegna di copia a mezzo PEC al difensore d'ufficio, quale suo rappresentante ai sensi dell'art. 420-bis comma 3 c.p.p. (v., sul punto, Cass. pen., sent. n. 8729 del 04/03/2020);
 - *presente all'ultima udienza o se deve ancora celebrarsi la prima udienza*, mediante consegna di copia alla persona da eseguirsi presso il domicilio eletto o dichiarato (anche col mezzo degli uffici postali) ovvero, in mancanza di un domicilio eletto o dichiarato, presso uno dei luoghi indicati nell'art. 157 c.p.p. e con le modalità ivi previste a mezzo di ufficiale giudiziario;
 - se *irreperibile*, mediante consegna al difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 159 c.p.p.;
 - se trattasi di rinvio della prima udienza, anche alla **persona offesa**, con la seguente modalità:
 - ove *assistita da un difensore*, mediante consegna a mezzo PEC al difensore stesso, ai sensi dell'art. 33 disp. att. c.p.p., di copia del presente decreto unitamente all'atto introduttivo del giudizio;
 - ove *non assistita da un difensore*, mediante consegna di copia del presente decreto, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, a norma dell'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8 c.p.p. e, in caso di irreperibilità, mediante deposito dell'atto in cancelleria;

Velletri,

19/3/2020

Il Giudice

Dot.ssa Isabella De Angelis